



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0084/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0069/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4907/1199pf25-26/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026, nei confronti del sig. Rocco Caputo, nonché della società ASD Gargano Academy, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto depositato il 4 settembre 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Rocco CAPUTO, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 9, comma 2, 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione delle gare di campionato della categoria Giovanissimi U.S.D. Vico - A.S.D. Gargano Academy del 12.4.2026 (Under 15), A.S.D. Gargano Academy - U.S.D. Vico del 26.4.2026 (Under 14) e A.S.D. Gargano Academy - A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 16.5.2026 (Under 15), acceduto al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi, nono-stante gli fosse precluso l'accesso per essergli state in precedenza applicate, con Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026 e n. 422/AA del 24.3.2026, rispettivamente le sanzioni di 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica e di 3 (tre) mesi di inibizione che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;
- la società A.S.D. Gargano Academy, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Rocco Caputo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale, acquisiva i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell'illecito contestato:

- Referto della gara U.S.D. Vico - A.S.D. Gargano Academy del 12.4.2026;
- Referto della gara A.S.D. Gargano Academy - U.S.D. Vico del 26.4.2026;
- Foglio censimento della società A.S.D. Gargano Academy per la stagione sportiva 2025-2026;
- Foglio censimento della società U.S.D. Vico per la stagione sportiva 2025-2026;
- Audizione del 20.5.2026 del signor Gianluca Sciotta, dirigente accompagnatore della società U.S.D. Vico, con documentazione allegata;
- Audizione del 20.5.2026 del signor Ezio Giuseppe Caliri, presidente della società A.S.D. Vico, con documentazione allegata;
- Storico di tesseramento del sig. Rocco Caputo;
- Nota del 21.5.2026 della società U.S.D. Vico, con relativi allegati;
- Referto della gara A.S.D. Gargano Academy - A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 16.5.2026;
- Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026;
- Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 422/AA del 24.3.2026;
- Audizione del 27.5.2026 della sig.ra Francesca Di Fazio, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Gargano Academy, con documentazione allegata;
- Audizione del 3.6.2026 del signor Rocco Caputo, presidente della società A.S.D. Gargano Academy, con documentazione allegata;



- Nota del 4.6.2026 della società A.S.D. Gargano Academy, con relativi allegati;
- Audizione del 19.6.2026 dell'Associato A.I.A. sig.ra Claudia Di Iorio, con documentazione allegata.

La fase predibattimentale

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 8 ottobre 2026; il deferito presentava memorie difensive in cui riconosceva nella sostanza l'accesso al campo da gioco e locali annessi durante le gare indicate, ma a sua giustificazione argomentava che l'accesso all'impianto sportivo sito in Vico del Gargano si era reso necessario in quanto avvenuto nella qualità di custode.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 8 ottobre 2026 era presente per la Procura Federale l'Avv. Pagnotta; erano altresì presenti per i deferiti l'Avv. Manuela Magistro nonché il sig. Rocco Caputo personalmente.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Rocco Caputo, mesi 3 (tre) di inibizione e squalifica, da scontare in continuità alle sanzioni già in corso;
- alla società ASD Gargano Academy, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

I deferiti, tramite l'Avv. Magistro, esponevano le proprie tesi difensive già argomentate nella memoria e sottolineavano come il Caputo, nelle occasioni contestate, si fosse presentato al campo nella sola qualità di custode dell'impianto; la difesa insisteva pertanto per il proscioglimento dei deferiti ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di sanzioni minime. L'Avv. Magistro precisava, infine, che il sig. Caputo al momento non risultava più attinto da alcun provvedimento disciplinare avendo scontato le sanzioni irrogate.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti; ed invero i fatti descritti nella contestazione della Procura Federale sono pacifici, comprovati da fotografie e testimonianze, ed in realtà non contestati; lo stesso Sig. Caputo ha infatti riconosciuto di aver acceduto al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione delle gare di campionato della categoria Giovanissimi U.S.D. Vico - A.S.D. Gargano Academy del 12.4.2026 (Under 15), A.S.D. Gargano Academy - U.S.D. Vico del 26.4.2026 (Under 14) e A.S.D. Gargano Academy - A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 16.5.2026 (Under 15).

Allo stesso modo è pacifico che nelle date di cui agli incontri suindicati il Caputo fosse ancora sottoposto alla sanzione della squalifica ed inibizione per 3 (tre) mesi, irrogatagli con Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026 e n. 422/AA del 24.3.2026.

Non possono poi condividersi le argomentazioni difensive del Caputo secondo cui gli accessi agli impianti sportivi in questione si fossero resi necessari dalla qualifica di custode per l'impianto sportivo Michele Gurliaccio di Vico del Gargano ovvero in "*piena veste civile ... assimilabile ad un qualsiasi genitore*" per la trasferta di sul campo della USD Vico. In primo luogo, quanto all'impianto Michele Gurliaccio, questo risulta essere affidato alla Società sportiva ASD Gargano Academy e non alla persona fisica di Rocco Caputo; la ASD Gargano Academy dunque, nel rispetto delle decisioni di questa Federazione, ben avrebbe potuto delegare, anche temporaneamente, le funzioni di custode dell'impianto sportivo ad altro soggetto, come ad esempio ad uno dei dirigenti indicati nei referti di gara in occasione degli incontri in esame.

D'altra parte, le attività che il Caputo asserisce di aver dovuto effettuare (apertura cancello, verifica reti e caldaia) presso l'impianto di Vico del Gargano non paiono comunque tali da non poter essere temporaneamente affidate ad altro soggetto incaricato dalla ASD Gargano Academy.

Ma in ogni caso, a ben vedere, le asserite attività di custode non possono certo riguardare la consegna dei documenti d'identità all'arbitro in occasione della gara del 26 aprile 2026 tra A.S.D. Gargano Academy e U.S.D. Vico; così come del tutto inconferenti risultano anche con riferimento alla precedente trasferta effettuata presso l'impianto di Peschici, ove pure il Caputo risulta sia in campo, che negli spogliatoi (qui addirittura protagonista di un diverbio con i calciatori avversari che festeggiavano la vittoria); in relazione a tale ultima gara di certo non può poi legittimarsi l'accesso al campo ed agli spogliatoi sotto altra veste, il Caputo non può certo spogliarsi della propria qualifica di tesserato a convenienza; sul punto sin troppo evidente è il tentativo di aggiramento delle sanzioni federali.

In secondo luogo, ed infine in questa sede nessuna rilevanza possono ovviamente assumere i motivi che hanno originato la segnalazione alla Procura Federale delle circostanze in esame, come ad esempio l'eventuale dissidio in essere tra la ASD Gargano Academy e la U.S.D. Vico per la gestione dello stadio Gurliaccio di Vico del Gargano.

Il comportamento del Sig. Caputo risulta pertanto grave in quanto in aperta violazione delle decisioni federali di cui ai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026 e n. 422/AA del 24.3.2026; sussiste poi anche la responsabilità della A.S.D. Gargano Academy, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato; tutto ciò giustifica dunque le sanzioni di cui al dispositivo.



PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Rocco Caputo, mesi 6 (sei) di inibizione e squalifica;
- alla società ASD Gargano Academy, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 19 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai